

La riforma della cittadinanza italiana *iure sanguinis*

Paolo Bonetti

Quale componente del comitato editoriale della rivista *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, che Cecilia Corsi dirigeva, parlavo con lei anche più volte la settimana e discutemmo anche di cittadinanza fino a pochi giorni prima che lasciasse questa vita. L'ultima volta che le parlai di persona fu proprio ad un incontro seminario sulla cittadinanza che si svolse presso l'Università cattolica di Milano pochi mesi prima della sua morte. Fu in quella occasione che Cecilia Corsi osservò che secondo le norme legislative allora vigenti

non conosce invece un limite di numero massimo di generazioni l'acquisto della cittadinanza da avo italiano, con la possibilità di far acquisire la nazionalità a persone il cui legame con la comunità italiana è evanescente, tanto da far dubitare del rispetto del principio di effettività che deve caratterizzare il legame di cittadinanza¹.

Dopo la successiva riforma della cittadinanza *iure sanguinis* ritengo perciò doveroso ritornare su tali aspetti per ricordare Cecilia che ora contempla la fonte della cittadinanza universale.

¹ C. Corsi, "La cittadinanza come politica pubblica tra *ius sanguinis*, *ius soli* e *ius culturae*," in *La cittadinanza tra giustizia e democrazia*. Atti della giornata di Studi in memoria di Sergio Caruso, a cura di S. Grassi e M. Morisi (Firenze: Firenze University Press, 2023), 57.

1. Italia Paese di emigrazione (il secondo al mondo) e di immigrazione. La libertà di emigrazione e la tutela del lavoro italiano all'estero e il loro legame con la cittadinanza italiana *iure sanguinis*

L'essere figlio di cittadino italiano (o di chi non lo è stato soltanto per difficoltà legate a eventi storici), cioè lo *iure sanguinis*, è stato dall'unità d'Italia al marzo 2025 il criterio predominante per l'acquisto della cittadinanza italiana, a causa del gigantesco movimento di emigrazione italiana all'estero² che ha indotto dal 1861 al 2023 circa 31 milioni di cittadini italiani a lasciare l'Italia, dei quali quasi 12 milioni vi ritornarono e 19 milioni non vi fecero più rientro³.

I cittadini italiani iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre 2024 erano 6.412.752, dei quali il 10,64% risiedeva in Brasile (3^a Stato al mondo più popolato da italiani residenti all'estero dopo Argentina e Germania e prima della Svizzera).

La costante crescita di queste cifre è l'effetto congiunto di tre cause: un perdurante flusso consistente di emigrazione dall'Italia che supera tuttora il numero dei ritorni, le nascite all'estero di figli di cittadini italiani residenti all'estero in numeri superiori alle morti, un numero sempre consistente di persone che all'estero acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana o ottengono il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per discendenza da avi italiani⁴.

Si stima che l'Italia, dopo la Cina, sia il secondo Stato del mondo per emigrati in valore relativo, ma il primo Paese al mondo in termini assoluti rispetto al popolo dello Stato, vista la mole del popolo cinese. Peraltro, gli 80-60 milioni di oriundi d'Italia, che hanno la cittadinanza di altro Stato e che discendono da cittadini italiani o sono stati cittadini italiani rendono del tutto peculiare nel mondo il movimento migratorio italiano, perché costoro superano pure il numero dei cittadini italiani, residenti in Italia e all'estero.

Questi dati di fatto della storia e della società italiane spiegano motivi, limiti e problematiche del tutto peculiari delle norme sulla cittadinanza italiana, inclusa l'attribuzione della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

² Circa il peso dell'emigrazione nell'evoluzione della disciplina della cittadinanza italiana cfr. L. Bussotti, *La cittadinanza degli italiani. Analisi storica e critica sociologica di una questione irrisolta* (Milano: FrancoAngeli, 2002) e S. Donati, *A Political History of National Citizenship and Identity in Italy, 1861-1950* (Stanford: Stanford University Press, 2013).

³ Sui dati statistici cfr., per tutti, da ultimo, L. Prencipe e M. Sanfilippo, *Breve storia statistica dell'emigrazione italiana (1861-2024)* (Roma: Fondazione Centro Studi Emigrazione Roma (CSER), 2025). Per approfondimenti sul piano storico, sociale e demografico si rinvia, per tutti, ai tanti contributi pubblicati nel volume M. Sanfilippo e P. Corti, a cura di, *Storia d'Italia. Annali 24. Migrazioni* (Torino: Einaudi, 2009), nonché, almeno, a P. Corti e M. Sanfilippo, *L'Italia e le migrazioni* (Roma-Bari: Laterza, 2012); C. Bonifazi, *L'Italia delle migrazioni* (Bologna: il Mulino, 2013); M. Livi Bacci, *In cammino. Breve storia delle migrazioni* (Bologna: il Mulino, 2019); E. Pugliese e M. Vitiello, *Storia sociale dell'emigrazione italiana. Dall'Unità ad oggi* (Bologna: il Mulino, 2024).

⁴ Per dati statistici e sociologici aggiornati cfr., per tutti, Fondazione Migrantes, *Rapporto Italiani nel Mondo 2025* (Perugia: Tau ed., 2005).

Di tutto ciò erano ben consapevoli sia l'Assemblea costituente, sia i Governi De Gasperi che incentivarono l'emigrazione degli italiani all'estero allorché non si riusciva ad assicurare a tutti gli italiani un minimo di sussistenza in attesa della lunga ricostruzione civile ed economica delle enormi distruzioni lasciate dalla guerra⁵.

Perciò l'art. 35 Cost. – ideato in polemica coi limiti economici, demografici e politici imposti dal regime fascista all'emigrazione degli italiani – prevede che la Repubblica riconosce la libertà di emigrazione, salvi i limiti posti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

La libertà di emigrazione garantita dall'art. 35 Cost. è definita dalla giurisprudenza costituzionale un diritto fondamentale inviolabile e un «bene, valore fondamentale, realizzativo della persona umana» che non nasce come «graziosa concessione dello Stato, ma che la Costituzione tutela e garantisce al lavoratore»⁶. Essa si distingue dalla mera libertà di espatrio garantita ad ogni cittadino dall'art. 16 Cost., proprio perché la libertà di emigrazione consiste nel diritto di recarsi all'estero per prestarvi un'attività lavorativa⁷ e dunque si riferisce soprattutto al fenomeno dei lavoratori che si recano all'estero per lavorare alle dipendenze dei datori di lavoro del luogo e assume la dimensione tipica dei flussi migratori⁸.

Perciò l'art. 35 Cost. prevede la libertà individuale di emigrare, data la disoccupazione endemica che ha caratterizzato lo sviluppo economico italiano, ma la lega con l'obbligo per i poteri pubblici di garantire le condizioni necessarie per esercitare validamente tale diritto⁹. In tal senso la libertà di emigrazione può considerarsi un diritto sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale i pubblici poteri hanno

l'obbligo di predisporre, da una parte, strumenti e organismi che facilitino l'inserimento del lavoratore emigrante nel lavoro e nelle complesse situazioni civile e sociale del Paese straniero, e di intervenire, dall'altra, attraverso rapporti e convenzioni con i Paesi di immigrazione, per assicurare al lavoratore italiano condizioni di reciprocità negli istituti concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali¹⁰.

La libertà di emigrazione può essere limitata da «obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale», i quali si differenziano dai limiti alla libertà di espatrio consentiti dall'art. 16 Cost. ma devono collegarsi con il carattere proprio

⁵ Cfr. A. De Gasperi, ««Riprendere le vie del mondo»,» in *L'emigrazione nella storia d'Italia 1868-1975*, a cura di Z. Ciuffoletti e M. Degl'Innocenti, vol. II (Torino, Vallecchi, 1978), 234-35.

⁶ Cfr. Corte cost. n. 2169/1986.

⁷ Così P. Caretti e G. Tarli Barbieri, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali* (Torino: Giappichelli, 2017⁴), 360.

⁸ Così R. Scognamiglio, «Lavoro (disciplina costituzionale),» in *Enc. Giur.* (Roma: Treccani, 1990), 9.

⁹ M. Offeddu, «Art. 35, 3° e 4° co.,» in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca (Bologna-Roma: Zanichelli, 1979), 62-3.

¹⁰ Corte cost. n. 233/1989.

dell'emigrazione motivata da ragioni di lavoro e possono anche comportare la non applicazione di qualcuna delle restrizioni previste per la libertà di espatrio «allo scopo di facilitare, in determinate situazioni, l'esodo dei lavoratori verso località nelle quali l'occupazione si presenti più agevole»¹¹. La dottrina, dunque, configura questi eventuali obblighi posti dal legislatore nell'interesse generale come strettamente collegati alla contestuale tutela costituzionale del lavoro italiano all'estero e cioè come mirati proprio a tutelare il fenomeno collettivo dell'emigrazione dettata da ragioni di lavoro¹², anche in esecuzione di accordi stipulati dall'Italia con altri Stati in vista del trasferimento di lavoratori italiani all'estero¹³.

La tutela costituzionale del lavoro italiano all'estero comporta, infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche il dovere di «stipulare convenzioni di sicurezza sociale rispettose dei precetti costituzionali con tutti gli Stati, ove prestano la loro opera lavoratori italiani», inclusi i «lavoratori italiani, dipendenti da ditte italiane operanti in Stati esteri con i quali la Repubblica italiana ha stipulato apposite convenzioni di protezione sociale» e di prevedere norme legislative che garantiscano «protezione sociale per il lavoratore italiano che presti la sua opera all'estero alle dipendenze di un'impresa italiana»¹⁴.

Tali accordi hanno dato una effettiva tutela giuridica ai diritti delle decine di milioni di emigrati italiani in altri Stati dell'Europa, delle Americhe e in Australia e sono completati dalla legge n. 398/1987. Tali norme, insieme con le norme UE sulla libera circolazione e stabilimento dei cittadini in altri Stati UE, hanno via via previsto il principio della parità retributiva e previdenziale dei lavoratori italiani all'estero coi cittadini nazionali, la totalizzazione dei periodi assicurativi lavorati e la portabilità dei contributi previdenziali.

Proprio la libertà di circolazione e soggiorno e la parità di trattamento dei lavoratori cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, furono centrali sia nel Trattato istitutivo della Comunità, firmato a Roma nel 1957, sia nei regolamenti comunitari entrati in vigore tra il 1964 e il 1968 che resero effettiva quella libertà e quella parità di trattamento retributivo e previdenziale, sia nelle successive norme dell'Unione europea, che hanno consentito di apportare enormi vantaggi alla vita dei molti milioni di emigrati italiani negli Stati membri europei. Si può anzi affermare che tra i Paesi membri delle Comunità europee la libertà di circolazione e soggiorno e la parità di trattamento dei lavoratori interessavano soprattutto o soltanto all'Italia, i cui emigrati erano già i più diffusi e si diffusero ancor di più in tutti gli altri Stati membri.

La libertà di emigrazione garantita a livello costituzionale esige pure una legislazione che impedisca lo sfruttamento degli emigrati da parte di affaristi, ma rese incostituzionali le norme introdotte dal regime fascista che punivano

¹¹ C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico* (Padova: CEDAM, 1976^o), 1057.

¹² Cfr. Corte cost. sent. n. 36/1957.

¹³ M. Mazziotti, "Espatrio," in *Enc. Dir.*, vol. XV (Milano: Giuffrè, 1966), 731.

¹⁴ Corte cost. sent. n. 369/1985.

penalmente la violazione del divieto di propagandare l'emigrazione, a meri fini informativi e senza scopo di lucro¹⁵.

Così le istituzioni della Repubblica italiana, fin dalla sua fondazione in adempimento dell'art. 35 Cost., si assunsero il compito di trovare esse stesse degli sbocchi migratori per i lavoratori italiani, disoccupati e non, divenendo di fatto un vero e proprio intermediario e un garante per gli aspiranti emigrati italiani¹⁶.

Di questa tutela della libertà di emigrazione e del lavoro italiano all'estero incoraggiata dai poteri pubblici italiani fa parte integrante la disciplina della cittadinanza italiana: fino al marzo 2025 l'ordinamento giuridico italiano prevedeva quale criterio centrale e prevalente di attribuzione della cittadinanza italiana il principio dello *ius sanguinis*, fondato sul legame di filiazione e sui legami familiari¹⁷, il quale consente agli emigrati italiani e ai loro familiari di mantenere un legame con lo Stato italiano, di incentivarne le rimesse e il ritorno in patria (ritorno che sarebbe ostacolato o impedito qualora gli emigrati italiani e i loro discendenti non fossero più cittadini italiani, essendo garantito dall'art. 16 Cost. soltanto ai cittadini un illimitato diritto al rientro nel territorio italiano¹⁸), il che è poi avvenuto soltanto per un terzo di costoro, e di tutelare i cittadini italiani

¹⁵ Cfr. Corte cost. sent. n. 269/1986.

¹⁶ L. Tosi, "La tutela internazionale dell'emigrazione," in *L'emigrazione italiana*, 2, *L'arrivo*, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, ed E. Franzina (Roma: Donzelli editore, 2002), 439-56.

¹⁷ Per una ricostruzione storica dello *status civitatis* e un'analisi disciplina della cittadinanza nei codici preunitari, si rinvia a G. Bascherini, "Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, *ius sanguinis* e *ius soli* nella vicenda italiana," *Diritti umani e diritto internazionale* (2019): 53 sgg. e in particolare 55 in cui si ricorda che il passaggio dal criterio territoriale a quello parentale che iniziò con la codificazione napoleonica della cittadinanza rompeva la tradizione feudale, nella quale lo *ius soli* si ricollegava al vincolo che legava ad una signoria tanto un territorio quanto i sudditi che vi nascevano. Si veda anche Bussotti, *La cittadinanza degli italiani*, che esamina la disciplina della cittadinanza italiana da un punto di vista storico e sociologico, approfondendo il contesto storico-politico in cui sono maturate, di volta in volta, le scelte del legislatore in materia.

¹⁸ Corte cost. sent. n. 104/1969 affermò che «non può escludersi che, tra cittadino e straniero, benché uguali nella titolarità di certi diritti di libertà, esistano differenze di fatto che possano giustificare un loro diverso trattamento nel godimento di quegli stessi diritti. Il cittadino ha nel territorio un suo domicilio stabile, noto e dichiarato, che lo straniero ordinariamente non ha; il cittadino ha diritto di risiedere ovunque nel territorio della Repubblica ed, ovviamente, senza limiti di tempo, mentre lo straniero può recarsi a vivere nel territorio del nostro, come di altri Stati, solo con determinate autorizzazioni e per un periodo di tempo che è in genere limitato, salvo che egli non ottenga il così detto diritto di stabilimento o di incolato che gli assicuri un soggiorno di durata prolungata o indeterminata; infine il cittadino non può essere allontanato per nessun motivo dal territorio dello Stato, mentre lo straniero ne può essere espulso, ove si renda indesiderabile, specie per commessi reati. Questa differenza di situazioni di fatto e di connesse valutazioni giuridiche, la cui elencazione è superfluo continuare. sono rilevabili in ogni ordinamento e si fondano tutte sulla basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero, consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo».

residenti all'estero da parte dei pubblici poteri italiani, anche mediante la protezione diplomatico-consolare,

La conservazione della cittadinanza italiana, senza limiti di numero di generazioni rispetto all'avo italiano emigrato dal suolo italiano, era intesa come strumento di tutela dell'italiano all'estero, sicché la cittadinanza italiana è sempre stata legalmente rinunciabile da chi risieda all'estero e possa avere la cittadinanza di un altro Stato, ma può favorire casi di cittadinanza multipla, dopo che la legge n. 91/1992 consente la doppia cittadinanza che prima era vietata da norme nazionali e internazionali.

Il nesso tra cittadinanza, lavoro ed emigrazione, che lega gli artt. 1, 3 e 35 Cost. è stato affermato sia in dottrina¹⁹, sia dalla giurisprudenza costituzionale²⁰, la quale a proposito degli oriundi ha pure affermato che la discrezionalità del legislatore non può prendere come base per una distinzione di trattamento tra cittadini e cittadini la mera nascita di un cittadino in un determinato luogo o da famiglia residente in quel territorio, perché si tratta di una condizione personale in presenza della quale ogni distinzione di trattamento è vietata dall'art. 3 Cost.²¹.

Tuttavia, la tutela del lavoratore italiano all'estero ai sensi dell'art. 35 Cost. e la tutela della famiglia ai sensi dell'art. 29 Cost. non danno di per sé fondamento al mantenimento della cittadinanza italiana per molte generazioni o alla trasmissione della cittadinanza senza limiti.

Già all'inizio del XX^a secolo alcuni nella dottrina giuridica affermarono l'esigenza di porre un limite generazionale al riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana ai cittadini italiani residenti all'estero²², ma il mancato recepimento di queste ipotesi ha aggravato la situazione dopo che le donne italiane che all'estero avevano perduto la cittadinanza italiana poterono riacquistarla e dopo che la legge n. 91/1992 consentendo la doppia cittadinanza favorì il riacquisto o il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana da parte dei discendenti di avi italiani. Oggi tali aspetti sono stati riapprofonditi e avevano fatto ipotizzare nuove norme legislative mirate a ridurre o comunque a condizionare il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana *iure sanguinis*²³, le

¹⁹ Cfr. C. Mortati, "Art. 1," in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, vol. I (Bologna: Zanichelli, 1975), 10-1.

²⁰ Cfr. Corte cost. sent. n. 269/1986.

²¹ Cfr. Corte cost. sent. n. 15/1960, ricordata da M. Carducci, "Profili d'incostituzionalità della nuova legge sulla cittadinanza: una fictio provvedimentale sull'identità degli oriundi," *Diritti comparati* (4 giugno 2025).

²² F. Corvaja, "Quando i nodi vengono al pettine. Il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* senza limiti, tra vincoli di diritto internazionale, condizionamenti europei e ordinamento costituzionale italiano," *Eurojus* 1 (2025): 409-12 ricostruisce la dottrina che all'inizio del XX secolo criticava la trasmissione senza limiti della cittadinanza *iure sanguinis* agli italiani residenti all'estero.

²³ Per alcune proposte si veda M. Mellone, *Disciplina della cittadinanza italiana e donne cittadine. Una discriminazione mai terminata* (Napoli: Editoriale scientifica, 2020), 221 nota 59.

quali però paiono talvolta trascurare le caratteristiche pluridecennali del fenomeno emigratorio degli italiani, sul quale invece occorre ritornare.

Nella legislazione italiana fino al marzo 2025 acquistava di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da genitore italiano, anche se nato all'estero, secondo una visione che può apparire prevalentemente 'etnica', che accentua il peso dei legami di sangue e di parentela rispetto ad altri indici del legame tra la persona e il territorio in cui effettivamente vive²⁴.

Peraltro, *ius sanguinis* e legame di sangue sono concetti del tutto astratti inventati in ambito giuridico, perché ogni persona ha il medesimo sangue umano e il medesimo numero di cromosomi.

L'art. 1 L. n. 91/1992 (come prima l'art. 1 della L. n. 555/1912 e l'art. 4 del Codice civile del Regno d'Italia del 1865) attribuisce la cittadinanza italiana a colui che è figlio di cittadino italiano e non a colui che è nato da cittadino italiano, sicché il presupposto del riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* è il rapporto giuridico di filiazione, il quale spiega i suoi effetti al di là della nascita, può essere dichiarato anche molto dopo la nascita e retroagire ad essa in caso di riconoscimento della genitorialità e può pure cessare in caso di disconoscimento della genitorialità.

A ciò si aggiunge che fino al marzo 2025 procedimenti amministrativi (disciplinati soltanto con circolari²⁵ invece che con leggi) consentivano il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana ai discendenti di avi italiani, che ne facessero richiesta al consolato italiano competente per il luogo della loro residenza all'estero ovvero al Comune italiano dove il richiedente risiede, dimostrando di avere un avo di nazionalità italiana e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della nazionalità; occorre, cioè, che l'avo italiano a suo tempo emigrato non avesse volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana acquistando la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione in data antecedente alla nascita dell'ascendente dell'interessato.

2. Fondamenti costituzionali della cittadinanza *iure sanguinis*: la filiazione o la parentela o la tutela del lavoro italiano all'estero (artt. 16, 29, 30, 31, 35 Cost.)

L'Italia fino al marzo 2025 parve adottare un «modello familistico di cittadinanza», prevedendo la trasmissione della cittadinanza italiana sulla base di motivi «legati alla creazione del nucleo familiare», e nessuna disposizione della l. n. 91/1992 limitava l'accesso alla cittadinanza italiana per i discendenti di avi italiani²⁶.

L'acquisto della cittadinanza italiana per i figli biologici o adottivi di cittadini italiani, nativi o acquisiti, non è però fondato su inammissibili criteri di stirpe,

²⁴ E. Grosso, "La nuova disciplina della cittadinanza italiana," *Giur. It.* 4 (1992): 342.

²⁵ Cfr. Ministero dell'Interno, circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991.

²⁶ Così V. Volpi, "Italia," in *Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, a cura di M. Savino, Napoli: Editoriale scientifica, 2014, 16 sgg.

ma adempie ai principi costituzionali previsti dagli artt. 4, 29, 30 e 31 Cost.: il diritto dei minori di avere un genitore capace di istruirlo, educarlo e mantenerlo ai sensi dell'art. 30 consente al membro della famiglia (società naturale tutelata dall'art. 29 Cost.) di meglio consolidarsi come potenziale cittadino-sovrano, che avverte, cioè, il «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società», prescritto dall'art. 4, comma 2, Cost.²⁷.

La legge italiana, dunque, considera la famiglia importante per perpetuare nel tempo il patrimonio di lingua, cultura e tradizioni, di cui si alimenta la comunità dei cittadini italiani²⁸:

il perno dell'accesso alla cittadinanza continua ad essere costituito dalla trasmissione per linea ereditaria del relativo status, nella prospettiva che concentra quasi esclusivamente nella famiglia il seme dell'educazione alla vita civile e politica dei futuri membri della comunità nazionale²⁹.

Sono condivisibili le affermazioni secondo cui

la famiglia è vista come una comunità – quindi, luogo di rapporti interpersonali – che prepara alla società, luogo di relazioni meno dirette. Se la comunità è un vero spazio condiviso di prossimità, la società è invece il luogo dell'impersonalità. Per tale via, si presuppone – e ci si augura – che le generazioni future possano mantenere traccia di una cultura e dei valori che la sottendono,

sicché la famiglia «ai fini dell'acquisto della cittadinanza non è certo il residuo di concezioni etniche, quanto piuttosto il tentativo di tenuta di società sempre più complesse»³⁰.

È altrettanto condivisibile che per la legge n. 91/1992 «la famiglia di cittadini è considerata l'incubatrice ottimale di soggetti minorenni che in essa imparano il vivere in società» (anche ove si tratti di minori adottati): emerge una formazione che propone «in maniera convincente forme di comportamento culturali tradizionali», mentre la legge italiana pare dimenticare la capacità di integrazione sociale di un'altra formazione sociale, che è la scuola³¹, oltre che dell'associazionismo, del servizio civile volontario, dello sport³².

In ogni caso vi è chi possiede il legame familiare e «la forza trainante della famiglia, comprensiva anche degli ascendenti meno prossimi», ricavandone la conclusione che si tratti del «sintomo di una progressiva perdita di terreno della

²⁷ P. Forte, "Appunti per una base costituzionale della cittadinanza," *L'amministrazione in cammino* 4 (2010).

²⁸ E. Castorina, *Introduzione allo studio della cittadinanza* (Milano: Giuffrè, 1997), 228.

²⁹ Così C. Panzera, "Cittadinanza," in *Dizionario dei diritti degli stranieri*, a cura di C. Panzera e A. Rauti (Napoli: Editoriale Scientifica, 2020), 134.

³⁰ A. Rauti, *La decisione sulla cittadinanza. Tra rappresentanza politica e fini costituzionali* (Napoli: Editoriale Scientifica, 2020), 134.

³¹ Rauti, *La decisione sulla cittadinanza*, 136 e 138.

³² Rauti, *La decisione sulla cittadinanza*, 137.

stessa coesione nazionale» e «il sospetto che gli altri criteri di acquisto della cittadinanza non siano stati ritenuti altrettanto validi a “costruire” ottimi cittadini»³³.

Tali considerazioni sono senz'altro condivisibili in generale, soprattutto alla luce delle notevoli restrizioni che tuttora impediscono l'acquisto della cittadinanza italiana a milioni di stranieri legalmente residenti in Italia, ma non possono essere ritenute esaustive e valide per gli italiani all'estero, i quali vivendo in Stati che hanno altre lingue e culture, a parte i rari apporti che possono dare le scuole italiane all'estero e gli istituti italiani di cultura, si possono trasmettere in modo immediato ed efficace la lingua e la cultura italiane soprattutto e soltanto in famiglia, anche se non si può sottovalutare oggi l'apporto alla conoscenza e al mantenimento della lingua italiana che può venire dalla possibilità tecnica per chiunque di connettersi da qualsiasi parte del mondo a radio, televisioni, giornali e mezzi multimediali.

E non è un caso che l'art. 17-*bis* della legge n. 91/1992, introdotto dalla legge n. 124/2006, consente il diritto alla cittadinanza non soltanto a coloro che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori italiani ceduti all'ex repubblica federativa di Jugoslavia, ma anche ai loro figli o discendenti in linea retta purché di lingua e cultura italiane.

Perciò l'acquisto della cittadinanza da genitori italiani, allorché il figlio nasce all'estero pare fondato anche sulla tutela della cultura italiana prescritta dall'art. 9 Cost., sulla tutela della libertà di emigrazione e del lavoro italiano all'estero, prevista dall'art. 35 Cost. e sulla libertà di espatrio garantita dall'art. 16 Cost., inclusa la previsione di forme speciali di elettorato attivo e passivo per gli italiani all'estero previste nell'art. 48 Cost.

In tal senso il criterio dello *ius sanguinis* è davvero indispensabile soltanto per fare acquistare la cittadinanza italiana ai figli (di cittadini italiani) nati all'estero, perché qualora fosse generalizzato un criterio di acquisto della cittadinanza italiana fondato sullo *ius soli* i nati in Italia che sono figli di genitori italiani sarebbero comunque cittadini italiani di diritto in quanto nati in Italia³⁴.

Poiché comunque il legame culturale con la comunità italiana di origine si attenua col passare delle generazioni successive che non hanno più legami interpersonali effettivi con tale comunità di origine³⁵ appariva criticabile che questa trasmissione della cittadinanza italiana dei cittadini residenti all'estero avvenisse senza limiti, di generazione in generazione, anche allorché il genitore italiano sia anch'esso nato all'estero e abbia anche la cittadinanza di un altro Stato e neppure parli la lingua italiana o mai sia tornato in Italia durante la sua vita, né vi possieda beni, né vi intratten- ga altri rapporti giuridici o mai abbia neppure esercitato il diritto di voto all'estero.

Occorre infatti ricordare che la filiazione, il matrimonio e la genitorialità sono costituzionalmente protetti dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., mentre la discendenza o la parentela non godono di analoga tutela costituzionale e sono legalmente riconosciuti dall'art. 77 cod. civ. soltanto fino al 6° grado, salvo che si ritenga che questa

³³ Sono le considerazioni di Rauti, *La decisione sulla cittadinanza*, 134 e 135.

³⁴ L'osservazione è fatta da Rauti, *La decisione sulla cittadinanza*, 140.

³⁵ Analogamente Rauti, *La decisione sulla cittadinanza*, 140.

illimitata tutela della discendenza familiare sia una forma di tutela del diritto di ognuno al rispetto della propria vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU.

In tal senso appaiono ragionevoli anche le affermazioni fatte prima del 2025 secondo cui lo *ius sanguinis* appare

un ponte costantemente messo a disposizione per qualsiasi soggetto che possa vantare, nell'albero genealogico, la presenza di antenati provenienti da paesi diversi rispetto a quello di cui il soggetto è nativo [...] è un'opzione perennemente aperta verso la prospettiva di acquistare un'altra cittadinanza e, laddove le legislazioni dei due Paesi interessati lo consentano, di accedere a uno status di doppia cittadinanza³⁶.

Perciò a riguardo di chi attivi il procedimento per l'acquisto per *ius sanguinis* della cittadinanza di uno Stato-nazione (in ipotesi l'Italia) diverso da quello di nascita si ha un profilo di cittadinanza che appariva un misto di acquisizione volontaria e di ascrizione che deriva da un principio che è conferito alla persona dalla nascita, ma che rimane latente finché costui voglia attivarlo. Così si creava pure una condizione di disuguaglianza che viene dalla differente distribuzione di opportunità, di cui ogni persona può disporre in materia di optabilità per la cittadinanza *iure sanguinis* di uno Stato-nazione, come l'Italia.

Si manifestava così un aspetto astratto del principio della cittadinanza *iure sanguinis*, quale che si tratti di un corredo genetico trasmesso ad una persona che le consente di diventare o restare cittadino italiano anche quando faccia parte di un'altra comunità nazionale³⁷.

Così la mera discendenza da un antenato anche remoto appariva un legame meramente formale e non rientra nella nozione di famiglia come società naturale garantita dall'art. 29 Cost., anche se i concetti di famiglia e di matrimonio

sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi³⁸.

È evidente dunque che la priorità che fino al marzo 2025 la legislazione italiana dava soltanto al criterio dello *ius sanguinis* creava una situazione di irrazionale disparità di opportunità tra la condizione dei discendenti di avi italiani, che potevano con facilità presentare domande di riacquisto della cittadinanza italiana non riconosciuta in precedenza oppure revocata o ottenere il riconoscimento del possesso della cittadinanza trasmessa loro dagli avi, e la condizione dei milioni di stranieri residenti in Italia, i quali possono ottenere la cittadinanza italiana soltanto dopo un lungo procedimento amministrativo che in modo discrezionale esamina le decine di migliaia di istanze di acquisizione della cittadinanza.

³⁶ Cfr. P. Russo, "Da citizenship e citizenshop: la de-universalizzazione della cittadinanza nell'epoca della globalizzazione," in Grassi e Morisi *La cittadinanza tra giustizia e democrazia*, 138-139.

³⁷ Analogamente Rauti, *La decisione sulla cittadinanza*, 142.

³⁸ Così Corte cost. n. 138/2010.

Occorreva dunque prevedere temperamenti del criterio della prevalenza dell'acquisto della cittadinanza *iure sanguinis*³⁹.

3. Fondamenti costituzionali e limiti internazionali di eventuali limitazioni all'acquisto o di eventuali perdite della cittadinanza (artt. 22 e 117 Cost.)

Occorre ricordare che nel diritto internazionale ogni Stato, proprio in quanto sovrano, si dà liberamente norme giuridiche che regolano – in modo diverso uno dall'altro – casi e modi di acquisto, riacquisto e perdita della cittadinanza⁴⁰, ma la discrezionalità di ogni Stato ha vari limiti internazionali, europei e costituzionali.

La convenzione su alcune questioni relative al conflitto di leggi sulla cittadinanza e il protocollo di apolidia per il caso, firmata all'Aja il 12 aprile 1930, prevedeva all'art. 1 che gli Stati sono liberi di determinare chi siano i propri cittadini, purché rispettino le previsioni del diritto internazionale consuetudinario e pattizio, e i principi generalmente riconosciuti in materia.

Limiti internazionali alla libertà degli Stati derivano da convenzioni internazionali per la riduzione dell'apolidia, da eventuali trattati bilaterali o multilaterali (sulle doppie cittadinanze o sulla tutela delle minoranze) e dal diritto di ogni persona ad una cittadinanza e dal divieto di privare arbitrariamente una persona della sua cittadinanza e del diritto di mutare cittadinanza (art. 15 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo).

Inoltre, eventuali casi di rifiuto o di revoca della cittadinanza non devono comportare un'arbitraria lesione al diritto al rispetto della vita privata e familiare di una persona garantito dall'art. 8 CEDU, né una lesione ai suoi diritti garantiti dall'art. 6 CEDU di difendersi con ricorsi giurisdizionali davanti ad un giudice terzo e imparziale.

Dall'art. 10 Cost. si ricava altresì un altro limite derivante dal diritto internazionale generale, secondo cui uno Stato non può considerare propri cittadini persone con cui non abbia alcun *legame effettivo* (ricavabile da indici presuntivi, quali la residenza effettiva, lo sviluppo di relazioni familiari e sociali, la partecipazione alla vita pubblica, l'assolvimento dei doveri di solidarietà)⁴¹, il che in senso

³⁹ Analoga esigenza è manifestata da Rauti, *La decisione sulla cittadinanza*, 142.

⁴⁰ Sull'evoluzione della cittadinanza come dominio riservato alla sovranità di ogni Stato e sul progressivo emergere di limiti di diritto internazionale cfr., per tutti, E. Ferioli, "La cittadinanza "oltre" lo Stato. Interferenze internazionali e sovranazionali nell'acquisto e conservazione della cittadinanza statale," *Rivista AIC* 1 (2017): 1 sgg.

⁴¹ International Court of Justice (ICJ), *Nottebohm Case* (second phase), Judgement of April 6th, 1955, in ICJ Reports, 1955, 4 sgg. per la prima volta affermò il requisito del legame genuino, quale presupposto affinché uno Stato possa intervenire in protezione diplomatica del proprio cittadino all'estero, perché si definì la cittadinanza come «a legal bond having as its basis a social fact of attachment, a genuine connection of existence, interests and sentiments, together with the existence of reciprocal rights and duties». La presenza nel diritto internazionale dall'esigenza di un «collegamento reale» o di un «legame effettivo» è affermata anche in A. F. Panzera, *Limiti internazionali in materia di cittadinanza* (Napoli: Jovene, 1984), 112 sg. e in vari modi nella giurisprudenza costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht, sent. 21 ottobre 1987,

positivo può comportare il divieto di privazioni arbitrarie della cittadinanza, soprattutto con riguardo a negazioni di massa della cittadinanza fondate su ragioni politiche, religiose o razziali⁴², ma di per sé non è incompatibile con l'utilizzo dello *ius sanguinis* senza limiti, come prevedeva la legge italiana fino al marzo 2025, salvo che ciò non rappresenti un abuso del diritto e non preluda a pretese territoriali o non costituisca ingerenza negli affari interni di un altro Stato⁴³.

La giurisprudenza costituzionale ammette che il legislatore è libero nello scegliere i presupposti per l'acquisto della cittadinanza, ma dà consistenza a questo «legame effettivo o genuino» con lo Stato, ricordando che

la Costituzione richiama l'idea di cittadinanza quale appartenenza a una comunità che ha comuni radici culturali e linguistiche, ma, al contempo, disegna una comunità aperta al pluralismo e che tutela le minoranze

e che «le norme costituzionali evocano una correlazione fra cittadinanza e territorio dello Stato, in quanto luogo che riflette un comune humus culturale e la condivisione dei principi costituzionali»⁴⁴.

Ciò significa che il legislatore, fuori dal perimetro della cittadinanza delineata dalla Costituzione, ha la discrezionalità di estendere o di restringere la cittadinanza rispetto a persone prive di quelle forme di legame effettivo, purché non violi altri vincoli costituzionali, anche di derivazione europea o internazionale e dunque può anche prevedere che la cittadinanza sia attribuita (o tolta) a (un numero determinato e certo di) persone prive di qualsiasi legame con il territorio e con la comunità⁴⁵.

Ogni Stato membro dell'UE è sovrano nell'attribuire la sua cittadinanza, alla quale però i trattati istitutivi dell'Unione europea associano automaticamente anche la cittadinanza europea e il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, dei quali nella presente sede non è possibile occuparsi.

Teso, in BVerfGE 77, 137 (153)), sudafricana (Constitutional Court of South Africa, Kaunda and Others v. President of the Republic of South Africa (CCT 23/04) [2004], sia nell'opinione del Chief Justice Chaskalson, per la maggioranza della Corte, sia nella *dissenting opinion* del giudice O'Regan) e canadese (Canadian Supreme Court, R. v. Cook, 2 R.S.C. [1998], 598 (672), opinione concorrente del giudice Bastarache). Invece esprimono dubbi sull'esistenza di una regola di diritto internazionale consuetudinario P. Weis, "Nationality and Statelessness," in *International Law* (Londra, 1979²), 201, che pure riconosce notevole importanza al principio, F. Casolari, "EU Citizenship and Money: A Liaison Dangereuse? International and EU Legal Issues Concerning the Selling of EU Citizenship," *Biblioteca della libertà* 50 (2015): <<https://hdl.handle.net/11585/488195>>, che afferma che il rilievo attribuito al legame genuino non appare rispondente ad un'attenta analisi della prassi statale e al diritto internazionale in materia, e S. Marinai, "La cittadinanza e l'apolidia," in A. M. Calamia, M. Gestri, M. Di Filippo, S. Marinai, F. Casolari, *Lineamenti di diritto internazionale ed europeo delle migrazioni* (Padova: Cedam, 2021), 40 sg. Per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sul *genuine link* nella giurisprudenza e nella dottrina cfr., da ultimo, Corvaja, "Quando i nodi vengono al pettine," 392 sgg.

⁴² Cfr. Panzera, *Limiti internazionali in materia di cittadinanza*, 248 sgg.

⁴³ Sul punto cfr. Corvaja, "Quando i nodi vengono al pettine," 396, 398.

⁴⁴ Così Corte cost. sent. n. 142/2025.

⁴⁵ È questa l'analisi di M. Gattuso, "Cittadinanza *iure sanguinis*: brevi note dopo C. Cost. 131/7/25, n. 142," *Giustizia insieme* (10 novembre 2025).

Infatti, l'area di influenza del diritto dell'Unione sulla legislazione statale relativa alla cittadinanza nazionale per effetto della giurisprudenza della CGUE fino al 2024 si era gradualmente estesa dalla disciplina statale riguardante la revoca della cittadinanza⁴⁶, alla disciplina statale sulla rinuncia della cittadinanza⁴⁷, alla disciplina statale sulla disciplina del riacquisto da parte di un cittadino di altro Stato UE della cittadinanza di altro Stato membro della UE⁴⁸. In tutti questi casi la giurisprudenza della UE ha sindacato possibili violazioni – da parte delle leggi nazionali sulla revoca, sulla rinuncia e sul riacquisto della cittadinanza nazionale – di alcuni principi di eguaglianza, del diritto di accesso al diritto alla difesa, del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nel 2025 la CGUE si è pronunciata sui criteri di attribuzione della cittadinanza da parte di uno Stato membro, affermando che viola principi di solidarietà, reciproca fiducia e collaborazione tra gli Stati membri la legislazione che attribuisca la cittadinanza di uno Stato membro a persone prive del 'legame genuino' col proprio territorio, ma soltanto sulla base dei pagamenti o degli investimenti effettuati nel territorio dello Stato, come se si tratti di commercializzare la cittadinanza⁴⁹.

Vi è poi un limite costituzionale nella scelta dei criteri di attribuzione o perdita della cittadinanza, che è previsto nell'art. 22 Cost., secondo il quale *nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici*, il che comporta

- 1) il divieto di perdita o di revoca della cittadinanza italiana per motivi politici;
- 2) il divieto di rifiutare per motivi politici la domanda di acquisto della cittadinanza italiana;
- 3) l'irrelevanza del semplice orientamento politico del cittadino o di uno straniero⁵⁰ e della sua pacifica manifestazione o la sua condanna per reati politici o la mera appartenenza di uno straniero ad uno Stato politicamente ostile.
- 4) il divieto di provvedimenti individuali o di misure generalizzate di privazione della cittadinanza sottratte ai canoni ed agli strumenti di garanzia propri del principio di legalità⁵¹.

La norma costituzionale fu ideata in polemica col passato regime fascista che, con la legge n. 108/1926, consentì di privare della cittadinanza gli antifascisti fuggiti all'estero che si ritenesse avessero commesso all'estero un fatto «da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio

⁴⁶ Ci si riferisce alla cittadinanza tedesca (CGUE, grande sezione, 2 marzo 2010, Janko Rottman contro Freistaat Bayern), austriaca (CGUE, grande Sezione, 18 gennaio 2022, JY contro Wiener Landesregierung).

⁴⁷ Ci si riferisce alla perdita della cittadinanza estone (nella citata CGUE, del caso JY) e austriaca (CGUE, grande Sezione, 12 marzo 2019, M. G. Tjebbes e altri contro Minister van Buitenlandse Zaken).

⁴⁸ Ci si riferisce alla disciplina austriaca (nella citata sentenza del caso Rottmann) ed estone (nella sentenza del citato caso JV).

⁴⁹ Cfr. CGUE (Grande Sezione) sent. 29 aprile 2025 – Commissione / Malta (Cittadinanza tramite investimento) (Causa C-181/23).

⁵⁰ Panzera, "Cittadinanza," 130.

⁵¹ Sul punto cfr. M. Cuniberti, *La cittadinanza* (Padova: CEDAM, 1997), 120-21.

dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato». Perciò l'art. 22 Cost. comporta il divieto di privazione della cittadinanza italiana disposta per tutelare interessi politici dello Stato e una implicita riserva di legge in materia di cittadinanza⁵².

L'art. 22 Cost. può anche giustificare il riconoscimento alla cittadinanza della natura di diritto fondamentale, almeno mediante il riconoscimento al livello costituzionale del suo contenuto e da ciò deriverebbe la natura di diritto soggettivo pieno nei confronti dei poteri statali al mantenimento della cittadinanza⁵³.

Occorre però infine ricordare che ulteriori limiti impliciti nella scelta dei criteri e dei modi di acquisto della cittadinanza sono ricavabili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che nell'art. 22 Cost. ha ritenuto implicito un divieto di automatismi nell'acquisto della cittadinanza e ha così esaltato il criterio del volontario acquisto della cittadinanza da parte degli adulti a discapito della previsione di criteri automatici obbligatori⁵⁴, che dall'art. 3 Cost. ha ricavato un divieto di discriminazioni di sesso tra i genitori nell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli⁵⁵ e l'esonero da ogni giuramento di fedeltà da parte del neocittadino che si trovi in una condizione di disabilità che ne impedisca il giuramento⁵⁶.

Dai divieti di discriminazione previsti dall'art. 3 Cost. e tra i coniugi previsti dall'art. 29 Cost. si ricava peraltro l'incostituzionalità di eventuali criteri di acquisto della cittadinanza che discriminino non soltanto tra uomini e donne o tra persone abili e disabili, ma anche tra persone aventi una determinata religione, lingua o origine etnica (come furono durante il regime fascista le norme del r.d.l. 19 aprile 1937, n. 880 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2590, che vietò il matrimonio di cittadini italiani con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o assimilata e quelle del r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728 che vietarono il matrimonio di cittadini italiani 'di razza ariana' con persona di altra razza).

4. La riforma del 2025 della disciplina della cittadinanza italiana *iure sanguinis*

In dottrina si affermava che

lo Stato italiano ha perso il controllo della sua popolazione. Lo *iure sanguinis* illimitato ha generato un abnorme numero di italiani "virtuali" o "latenti". La stima delle persone che, pur non avendo mai vissuto in Italia, avrebbero diritto ad acquisirne la cittadinanza per discendenza si aggira intorno ai 70 milioni: ove tutti costoro esercitassero il diritto, la popolazione italiana sarebbe d'un colpo più che raddoppiata⁵⁷.

⁵² U. De Siervo, "Art. 22," in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, vol. IV (Bologna: Zanichelli, 1978), 9, 10 sgg.

⁵³ Castorina, *Introduzione allo studio della cittadinanza*, 168.

⁵⁴ Cfr. Corte cost. ord. n. 258/1982.

⁵⁵ Cfr. Corte cost. sent. n. 30/1983.

⁵⁶ Cfr. Corte cost. sent. n. 258/2017.

⁵⁷ Così M. Savino, "Quale cittadinanza per l'Italia?," in Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione, *Rapporto 1/2014, "Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva comparata"*, a cura di M. Savino (Napoli: Editoriale scientifica, 2014), 7.

Tale affermazione pare sottovalutare proprio che i movimenti migratori non sono certo motivati soltanto dalla cittadinanza di cui è titolare il migrante, bensì soprattutto dall'effettiva possibilità di ottenere in modo concreto condizioni di vita che soddisfino maggiormente le proprie esigenze economiche, sociali e culturali rispetto a quelle che si hanno nello Stato in cui si vive, sicché i benefici che derivano dall'emigrazione si possono ritenere prevedibilmente molto più consistenti e durevoli rispetto ai disagi dell'emigrazione e alle condizioni vissute nello Stato in cui si viveva in precedenza. Tornano a vivere stabilmente in Italia non certo i cittadini italiani all'estero per il solo fatto di avere ottenuto la cittadinanza, ma soltanto quegli italiani all'estero che possono disporre in Italia di condizioni alloggiative, lavorative ed economiche che siano in concreto stabilmente molto migliori di quelle di cui godevano all'estero: tornano in Italia gli italiani che vivevano e lavoravano in Stati che si trovano ora in una situazione di grave crisi economica, politica o umanitaria o per i quali sussistono situazioni di carattere generale (p.es. guerre, colpi di stato, grandi calamità, disordini o persecuzioni o espulsioni di massa di stranieri) che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio (e non a caso in loro favore la legge n. 763/1981 consente un aiuto consolare al rimpatrio e misure specifiche di assistenza e reinsediamento in quanto profughi) o che alla fine di un rapporto di lavoro o di un corso di studi non dispongano di ulteriori e migliori prospettive lavorative o di studio e sempre che non abbiano in quello Stato estero i propri familiari con cui convivere o da assistere.

Tuttavia, è vero che era possibile un uso strumentale del diritto di cui disponeva ogni cittadino italiano residente all'estero e che era anche cittadino di altro Stato e discendente da avi italiani di far riconoscere la propria cittadinanza italiana. A proposito di tale diritto la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione⁵⁸ aveva affermato che secondo il sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555/1912 e dalla vigente l. n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario *iure sanguinis*, che lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano e che i casi di perdita della cittadinanza sono limitati alle fattispecie previste espressamente dalla normativa dello Stato della cui cittadinanza si discute, sicché la scelta di valutare un determinato comportamento ai fini dell'acquisizione o della perdita dello *status civitatis* spetta unicamente al legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute da altri legislatori, i quali possono decidere chi considerare 'propri' cittadini, ma non possono condizionare le analoghe scelte legislative degli altri stati. Questa giurisprudenza comportò la possibilità di riconoscimento della cittadinanza italiana per tutti i brasiliani discendenti di avi giunti in Brasile prima della 'Grande Naturalizzazione' introdotta con il "Decreto n. 58 A" emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, confermata dalla Costituzione Brasiliana del 1891 (art.

⁵⁸ Cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 24 agosto 2022, n. 25317.

69), secondo cui tutti gli stranieri di qualsiasi parte del mondo, e, quindi, anche gli italiani, presenti in territorio brasiliano alla data del 15-11-1889, giorno di proclamazione della Repubblica, avrebbero ottenuto la 'naturalizzazione' automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di permanere cittadini della nazione di origine.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento della cittadinanza italiana si basavano, perciò, sulla dimostrazione della discendenza dall'avo cittadino italiano emigrato e sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Il procedimento di riconoscimento del possesso *iure sanguinis* della cittadinanza italiana era in gran parte regolato dalla circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del Ministero dell'Interno, sulla cui materia pare non abbiano inciso le disposizioni della legge n. 91/1992, e da tale circolare si è ricavato un lungo e complesso procedimento amministrativo o giudiziario⁵⁹, praticato da centinaia di migliaia di persone residenti all'estero, anche se appare di dubbia legittimità costituzionale (anche rispetto alla riserva di legge implicita negli artt. 22 e 117 Cost. in materia di stato civile, di anagrafe e di cittadinanza) che aspetti così cruciali non fossero disciplinati con norma legislativa.

Ed è proprio per fare cessare questo riconoscimento massiccio della cittadinanza italiana a residenti all'estero che il Governo ha approvato il *decreto-legge* 28.03.2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23.05.2025, n. 74 (pubblicata in G.U. n. 118 del 23.05.2025), che modifica la legge n. 91/1992 introducendo un art. 3-bis che restringe le possibilità di riconoscere il possesso della cittadinanza italiana per le persone residenti all'estero discendenti da avi italiani e ulteriori presupposti per l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli minori conviventi di genitore che acquisti la cittadinanza italiana.

A seguito di questa riforma l'ordinamento italiano prevede oggi varie categorie di persone rispetto all'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis*:

- 1) Conservano o acquisteranno la cittadinanza italiana coloro che sono nati in Italia (o ivi vi nasceranno) e per i quali continua ad applicarsi il criterio dello *ius sanguinis*, di cui all'art. 1 della legge n. 91/1992, ma tale categoria potrebbe subire limiti quando nella loro parentela in linea retta solo il trisavolo sia nato in Italia.
- 2) Conservano o acquisteranno la cittadinanza italiana coloro sono nati all'estero o che nasceranno, ma non sono in possesso di altra cittadinanza straniera; in tal caso il mantenimento della cittadinanza italiana è finalizzato ad evitare casi di apolidia.

⁵⁹ Per un'analisi dettagliata degli aspetti pratici cfr., per tutti, R. Calvigioni e T. Piola, *La cittadinanza iure sanguinis. Il riconoscimento a cura dell'ufficiale di stato civile, del Consolato italiano, del Tribunale civile* (Santarcangelo di Romagna: Maggioli ed., 2024).

- 3) Conservano la cittadinanza italiana, anche se nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza, coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento formale (in via amministrativa o giurisdizionale) del proprio stato di cittadino italiano, come disposto dalle due prime clausole di 'salvezza', di cui alle lett. a), b) dell'art. 3-bis.
- 4) Conservano la cittadinanza italiana, anche se nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza, coloro che hanno proposto istanza presso le autorità amministrative competenti o che hanno formulato una domanda giudiziale per riconoscere formalmente il proprio status, entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 ovvero coloro che entro tale termine abbiano ricevuto comunicazione di appuntamento presso l'ufficio competente, per la presentazione della domanda di acquisto della cittadinanza; a tali persone si applicherà la disciplina previgente, come disposto dalle due prime clausole di salvezza di cui alle lett. a), b) dell'art. 3-bis.
- 5) Conservano la cittadinanza italiana e ne potranno richiedere l'accertamento, anche se nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza, coloro che rientrano in una delle altre tre clausole di salvezza, previste alle lett. c), d), e) dell'art. 3-bis, in quanto possiedono nella loro linea di discendenza un genitore o adottante cittadino nato in Italia, oppure un/a nonno/a nato in Italia, oppure un adottante il cui genitore è nato in Italia, ma genitori o nonni di costoro debbono possedere (o dovevano possedere al momento della morte, avendosi qui riguardo al caso di loro premorienza rispetto alla nascita del figlio o nipote), esclusivamente la cittadinanza italiana (pertanto, in caso di doppia cittadinanza dell'ascendente di primo e secondo grado, non si ha applicazione dell'eccezione) oppure ancora un genitore o adottante (anche nato all'estero) che ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o dell'adozione del figlio.
- 6) Non acquistano la cittadinanza italiana coloro che sono nati all'estero dal 28 marzo 2025 in poi e che hanno un'altra cittadinanza; tali soggetti non diventeranno mai cittadini italiani, non ricorrendo una delle condizioni, di cui alle lett. c), d), e) dell'art. 3-bis, salvo quanto si illustrerà più oltre.
- 7) Perdono retroattivamente la cittadinanza italiana coloro che sono nati all'estero prima del 28 marzo 2025 e possiedono un'altra cittadinanza straniera, e non hanno proposto istanza presso le autorità amministrative o formulato una domanda giudiziale per riconoscere il proprio status entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; costoro non verranno più 'considerati' cittadini, poiché sono privati automaticamente e retroattivamente della propria cittadinanza italiana, a meno che la loro posizione non rientri in una delle clausole di 'salvezza', di cui alle lett. c), d), e) dell'art. 3-bis.
- 8) Il minore straniero o apolide, figlio di cittadini italiani per nascita, può diventare italiano su dichiarazione di volontà dei genitori, a condizione però di risiedere poi almeno 2 anni in Italia (in alternativa, la dichiarazione può essere fatta entro un anno dalla nascita, evitando così la prova di residenza).
- 9) Il figlio minore di chi riacquista o ottiene la cittadinanza potrà acquisirla, ma solo se residente in Italia da almeno 2 anni continuativi al momento

in cui il genitore diventa cittadino, purché il genitore sia residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio. Queste ultime misure mirano a radicare in Italia i giovani discendenti, invece di riconoscerli automaticamente *iure sanguinis*. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge, la previsione di tale residenza ‘qualificata’ (pari ad almeno due anni continuativi) sarebbe conforme al quadro normativo internazionale, quale esemplato dall’art. 7, lettera e), della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1997 sulla nazionalità (la quale però non è in vigore in Italia, ma è stata ratificata da ventuno Stati europei), il quale impiega ai medesimi fini la nozione di ‘residenza abituale’.

La legge n. 74/2025 ha poi disposto, all’art. 1 comma 2, anche restrizioni probatorie nelle cause di cittadinanza (vietando il ricorso a giuramenti o testimoni, salvo eccezioni, e ponendo a carico del richiedente la prova dell’assenza di cause di perdita o mancato acquisto), per rendere più rigorosa la verifica dei requisiti.

Si prevedono anche agevolazioni per favorire il rientro in Italia dei discendenti stranieri dei cittadini italiani: il nuovo art. 1-*bis* consente ai discendenti stranieri di italiani in Paesi di tradizionale emigrazione di entrare in Italia per lavoro fuori quota (esenti dai limiti annuali dell’immigrazione lavorativa⁶⁰) e riduce da 3 a 2 anni la residenza necessaria per naturalizzarsi se il richiedente ha un genitore o nonno cittadino italiano per nascita.

Inoltre, l’art. 1-*ter* prevede un termine fino al 31/12/2027 per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex-cittadini nati in Italia (o ivi residenti almeno 2 anni) che la persero in base a norme della legge del 1912 (ad esempio donne che l’avevano persa per matrimonio, o emigrati che l’avevano dovuta rinunciare). Si tratta di misure riparative rivolte a chi, pur essendo di origini italiane, era stato penalizzato da disposizioni ormai superate.

Queste due lettere c) e d) innovano molto l’acquisto automatico *iure sanguinis* nella titolarità del diritto di cittadinanza (da attivare mediante domanda), perché introducono un limite temporale all’accertabilità del diritto e una scansione generazionale di tale limite.

⁶⁰ In proposito si veda il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 novembre 2025, nel quale si consente l’ingresso in Italia per lavoro, al di fuori delle quote, ma sempre con le procedure di chiamata nominativa da parte di un datore di lavoro italiano, previste dall’art. 22 d. lgs. n. 286/1998, agli stranieri discendenti di italiani di Argentina, Brasile, USA, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay. Nelle premesse del decreto si spiega (male) che il Ministero ha rigettato la proposta del Consiglio generale degli italiani all’estero di estendere la misura ai discendenti da italiani residenti in Sudafrica, Messico, Perù e Cile, preferendo meccanicamente soltanto i Paesi extra UE in cui gli italiani sono più di 100.000, argomento confutabile, perché destinatari del nuovo decreto non sono gli italiani, ma i discendenti stranieri di italiani. Trattandosi dei maggiori Stati extra UE in cui siano previsti almeno 100.000 italiani resta ancora ignoto perché non siano consentiti questi ingressi agevolati anche ai discendenti di italiani residenti nell’UK e in Svizzera.

La tipizzazione di eccezioni alla preclusione dell'automatismo per i nati all'estero in possesso di una cittadinanza di Stato estero mira, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, a dare definito contenuto giuridico al legame – o vincolo – effettivo con l'Italia (e contenuto obiettivo, desumibile da atti concreti e attestazioni determinate). Intento dell'intervento normativo è connettere la trasmissione automatica della cittadinanza alla sussistenza di un legame effettivo con l'Italia, sia in capo agli ascendenti cittadini sia al discendente al quale è trasmessa la cittadinanza. Secondo tale relazione, senza modificare il principio di fondo della trasmissione della cittadinanza, che resta «saldamente ancorato allo *ius sanguinis*, quale elemento costitutivo della comunità nazionale come si è venuta formando in più di un secolo e mezzo di storia unitaria», si mira a temperare quel medesimo principio, coniugandolo in maniera espressa con la sussistenza di vincoli effettivi ed attuali con la comunità nazionale, sicché

solo in presenza di tali vincoli oggettivi, perduranti nel tempo ed espressione di un legame formale e sostanziale con la Repubblica, potrà essere garantito l'accesso al complesso indissolubile di diritti e di doveri propri dei cittadini che formano il popolo cui l'articolo 1 della Costituzione attribuisce la sovranità.

Secondo la relazione illustrativa, la novella circa la trasmissione della cittadinanza attuerebbe nell'ordinamento italiano il principio internazionale del 'legame effettivo' (*genuine link*), che non consente l'opponibilità di una cittadinanza acquistata senza un vincolo effettivo con il Paese che la conferisce e in forza di tale impostazione, la disposizione non introdurrebbe un'ipotesi di perdita della cittadinanza (ulteriore rispetto a quelle previste dall'articolo 13 della legge n. 91 del 1992) bensì una specifica preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza (*ex tunc* e dunque operante anche ai nati all'estero prima dell'entrata in vigore della disposizione stessa) per discendenza, per adozione o per altra causa.

La relazione al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge fa in particolare alcune affermazioni importanti di carattere generale che appaiono meritevoli di riproduzione integrale.

La giustiziabilità all'infinito dello stato di cittadinanza di generazioni passate trasforma lo stato di cittadino in una situazione che può essere attivata in qualsiasi momento da parte di una platea indefinita di persone nate e residenti all'estero e in possesso della cittadinanza di altri Paesi con i quali hanno vincoli di cultura e di fedeltà palesemente più stretti rispetto a quelli che possono avere con l'Italia. Conferire a questa platea vastissima di persone lo stato di cittadini allo stesso modo di persone nate e residenti in Italia o comunque in possesso della sola cittadinanza italiana e quindi effettivamente vincolate al territorio e alla cultura del nostro Paese confligge con principi elementari di ragionevolezza, configurando un trattamento identico di situazioni marcatamente differenziate. Conseguentemente, l'illimitata giustiziabilità di situazioni passate ampiamente esaurite nella loro portata pratica (qual è l'attribuzione *post mortem* dello stato di cittadinanza o comunque l'attribuzione della stessa a persone che non hanno

esercitato, né eserciteranno mai diritti e doveri ad essa inerenti) comporta una modalità irragionevole di formazione del 'popolo' cui spetta la sovranità a mente dell'articolo 1 della Costituzione e, conseguentemente, del corpo elettorale che tale sovranità esercita con le modalità proprie di un ordinamento democratico qual è quello italiano. È quindi necessario intervenire per limitare la giustiziabilità all'infinito di situazioni passate, ponendo ad esse dei limiti che tengano adeguatamente conto dell'obiettivo rilevanza del decorso di lunghi periodi di tempo senza che siano avvenuti contatti con l'Italia volti a stabilire in maniera anche formale i vincoli giuridici cui è assoggettato il cittadino. [...] una parte significativa della giurisprudenza si orienta per una ricostruzione dello stato di cittadinanza come una situazione permanente, imprescrittibile e azionabile in qualsiasi tempo anche a nome di persone decedute che non si sono mai comportate come cittadini italiani, senza alcuna verifica sulla sussistenza di legami effettivi con l'Italia o sull'assenza di situazioni di pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Inoltre, nelle motivazioni del decreto-legge si indica anche

la possibile assenza di vincoli effettivi con la Repubblica in capo che a un crescente numero di cittadini, che potrebbe raggiungere una consistenza pari o superiore alla popolazione residente nel territorio nazionale, costituisce un fattore di rischio serio ed attuale per la sicurezza nazionale e, in virtù dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli altri Stati membri della stessa e dello Spazio Schengen.

5. Profili di illegittimità costituzionale della riforma del 2025 della cittadinanza *iure sanguinis*

Le nuove norme introdotte nel 2025 innovano in modo radicale e retroattivo le modalità di appartenenza al popolo italiano (che è il primo al mondo per emigrazione) e hanno perciò sconcertato gli italiani all'estero, anche perché esse appaiono di *dubbia legittimità costituzionale*.

In primo luogo, le nuove norme violano l'art. 22 Cost.

Infatti nella lunga e dettagliata relazione illustrativa al decreto-legge (che rende evidente che si trattava in realtà di un disegno di legge, all'ultimo suddiviso in due testi, dei quali uno è diventato il testo del d.l. n. 36/2025, poi convertito in legge, e l'altro è diventato un disegno di legge, poi approvato con la legge 19 gennaio 2026, n. 11 che riforma i servizi per gli italiani all'estero concernenti l'anagrafe e la cittadinanza e trasferisce entro i successivi due anni tutto il procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza ad apposito futuro ufficio del Ministero degli affari esteri) si afferma che i numeri consistenti e crescenti delle domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana presentati ai consolati italiani in Brasile e in Argentina da discendenti di avi italiani comporterebbero conseguenze pericolose per la sicurezza nazionale che deriverebbero dal possesso della cittadinanza che sarebbe così riconosciuto ai milioni di oriundi ita-

liani discendenti ininterrottamente da avi italiani emigrati dall'Italia, anche molti decenni fa, i quali riedono soprattutto in Brasile e in Argentina.

Tale decisione politica di non riconoscere più il possesso della cittadinanza a seguito della discendenza ininterrotta da cittadino italiano, derogando espressamente a norme in vigore dal 1865 in poi, appare motivata con ragioni del tutto opinabili e di natura squisitamente politica.

Peraltro le nuove norme che precludono il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, cioè dello *status civitatis* italiano di cui sono già titolari decine di milioni di persone in base alle norme previgenti, per le quali si prevede una espressa deroga con effetti retroattivi, non possono essere certo essere qualificate, come afferma la relazione illustrativa, quali mere preclusioni o condizioni a tale riconoscimento, in precedenza pressoché illimitato, ma consistono in una forma di privazione della cittadinanza italiana⁶¹.

In ogni caso appare evidente che tale privazione è operata per i predetti motivi squisitamente politici, il che è una manifesta violazione del divieto di privare la cittadinanza per motivi politici, previsto dall'art. 22 Cost.

Si tratta dunque di una perdita retroattiva della cittadinanza per milioni di persone che già l'avevano acquistata sin dal momento della nascita in base alla legislazione previgente. Occorre però affermare che la decisione di privare all'improvviso dello status di cittadino, anche se magari mai rivendicato, una persona che non ha fatto nulla per meritare tale privazione e che nulla può fare per impedirlo è un motivo meramente discendente da una scelta politica, come tale vietata dall'art. 22 Cost. e che contrasta con la giurisprudenza della CGUE che ha affermato che affinché la disciplina nazionale in tema di perdita della cittadinanza sia compatibile con il diritto dell'Unione, agli interessati deve essere offerta la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una domanda di mantenimento o di riacquisto della cittadinanza, affinché sia rispettato il principio di proporzionalità tra la decisione di far perdere al singolo la cittadinanza nazionale e le conseguenze che tale perdita, se automatica e priva di limiti, comporterebbe sotto il profilo del diritto dell'Unione⁶².

⁶¹ Su tale profilo di incostituzionalità si veda anche G. Bonato, "Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025: la "Grande Perdita" della cittadinanza italiana," *Judicium* n. 4/2025 (15 aprile 2025).

⁶² Cfr. CGUE, sent. 5 settembre 2024, Udlændinge-og Integrationsministeriet, C-689/21. Le critiche riportate nel testo coincidono con quelle formulate da E. Grosso, "Limitare per legge l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis? Obiettivo condivisibile, metodo discutibile," *Quad. cost.* 3 (2025): 699-700, il quale ricorda che «Sul significato della formula «motivi politici» molto si potrebbe discutere. È chiaro, peraltro, che la perdita della cittadinanza deve in qualche modo dipendere da una qualche scelta volontaria del soggetto (di acquistare altra cittadinanza, di non esercitare l'opzione per il mantenimento della cittadinanza entro un certo termine, di mettersi al servizio di uno Stato straniero, di arruolarsi in un esercito straniero, ecc.). La decisione di privare all'improvviso della cittadinanza un cittadino che nulla ha fatto e nulla, quindi, può fare per evitare tale conseguenza è un motivo meramente discendente da una scelta politica. La privazione di massa della cittadinanza per intere categorie di cittadini senza che ciò dipenda da un comportamento attivo da essi individualmente tenuto è in genere misura caratteristica dei regimi autoritari (si pensi, per fare l'esempio

In secondo luogo, poiché le nuove norme impediscono il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per le persone ivi indicate il loro effetto è anche quello di privarle, per i medesimi motivi politici, della libertà di ingresso nel territorio italiano di cui sono titolari i cittadini italiani, il che però viola il divieto previsto dall'art. 16 Cost. di prevedere tali restrizioni per motivi politici.

In terzo luogo, la privazione della cittadinanza italiana dei discendenti all'estero di avi italiani appare non conforme con la tutela del lavoro italiano all'estero, prescritta alla Repubblica dall'art. 35 Cost., perché concretamente toglie la protezione della Repubblica all'enorme fortuna culturale, economica e demografica apportata dalle decine di milioni di emigrati italiani all'estero prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

In quarto luogo, la privazione della cittadinanza italiana dei discendenti all'estero di avi italiani fino al sesto grado comporta un'irragionevole discriminazione per condizioni personali e sociali vietata dall'art. 3, comma 1 Cost., attuandosi così una vera e propria denazionalizzazione di massa senza alcun comportamento deteriore della persona⁶³ Infatti, in base all'art. 77 cod. civ. gli effetti della parentela sono tenuti in considerazione fino al sesto grado, mentre le nuove norme prescrivono di tenerne in considerazione ai fini del riconoscimento del possesso della cittadinanza soltanto fino al secondo grado.

In proposito si segnala l'ordinanza del Tribunale di Torino del 25 giugno 2025, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, per arbitrarietà e irragionevolezza, nonché per contrarietà, ex art. 117, primo comma, Cost., agli artt. 9 TUE e 20 TFUE, nella parte in cui prevede la perdita retroattiva della cittadinanza per

soggetti che (al di là del dato meramente formale di non avere ancora avviato un procedimento giurisdizionale o amministrativo di riconoscimento del loro diritto) erano pacificamente da considerarsi cittadini italiani per nascita, senza che sia stato previsto alcun meccanismo di diritto intertemporale che consentisse loro la conservazione della cittadinanza entro termini ragionevoli (ad esempio, prevedendo una "finestra temporale" entro la quale poter presentare una domanda amministrativa o giudiziale di riconoscimento della cittadinanza).

La riforma oltre ad incidere in modo drastico sui legami di cittadinanza della grande emigrazione italiana e a lasciare molti dubbi interpretativi circa la trasmissione della cittadinanza ai figli di chi l'abbia acquisita in Italia⁶⁴, ha leso

più tragico ed eclatante, alla privazione in massa della cittadinanza per tutti gli ebrei tedeschi ad opera della seconda legge di Norimberga del 1935), ed è proprio al fine di prevenire tale rischio che il Costituente ha voluto dare esplicita protezione costituzionale al diritto al mantenimento della cittadinanza».

⁶³ Su tale profilo di incostituzionalità si veda anche Bonato, "Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025."

⁶⁴ Su tali dubbi si veda G. Perin, «La patria dei padri è la patria dei figli». Le conseguenze della riforma della cittadinanza sui minori nati all'estero e residenti in Italia," *Dir. imm. citt.* 3 (2025).

aspettative senza una causa giustificatrice adeguata in molte circostanze e può avere inciso anche su posizioni che rientrano a pieno titolo nel diritto costituzionale alla cittadinanza⁶⁵.

È evidente la grande fretteolosità di tale riforma così drastica e dolorosa che ha turbato molto tutti gli italiani all'estero e ciò spiega perché persino il Presidente della Repubblica abbia affermato di fronte al Consiglio generale degli italiani all'estero l'esigenza di un suo ripensamento⁶⁶, il che sarebbe ancor più necessario in un'epoca di invecchiamento e di diminuzione della popolazione italiana che dovrebbe invece suggerire di favorire in ogni modo il rientro degli italiani all'estero e non certo la privazione di massa della loro cittadinanza italiana, oltre ad aumentare casi e modi di acquisto della cittadinanza italiana per i tanti stranieri ormai regolarmente integrati da tempo nel territorio italiano.

6. La giurisprudenza costituzionale sulla riforma della cittadinanza italiana *iure sanguinis*

Le considerazioni fin qui svolte sono state in parte confermate e in parte rovesciate dalla recente giurisprudenza costituzionale sulla riforma del 2025.

Nella sent. n. 63/ 2026, che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale indicate nel paragrafo precedente, la Corte costituzionale ha infatti fatto considerazioni molto vaste.

In primo luogo, la Corte ha anche voluto dare un suo opinabile inquadramento storico della disciplina della trasmissione della cittadinanza italiana, esaminando l'impatto dell'entrata in vigore della Costituzione e la progressiva divaricazione, rispetto ad essa, della disciplina legislativa sulla cittadinanza. In particolare, nella sentenza del 2026 la Corte – in modo inspiegabile – decide di isolare dalla ricostruzione storica dell'emigrazione italiana soltanto i cinquant'anni dal 1876 al 1925, in cui emigrarono per le diverse destinazioni mondiali oltre 16 milioni e mezzo di cittadini italiani, di cui la maggioranza (circa 8,9 milioni di persone) diretta verso il continente americano, in Paesi nei quali vigeva lo *ius soli*. La Corte osserva che si formò così un'enorme massa di persone aventi cittadinanza straniera e che mantenevano anche la cittadinanza italiana, quasi sempre non accertata e che nel corso degli anni, la dimensione del fenomeno della doppia cittadinanza è considerevolmente aumentata, anche in virtù di fattori giuridici. Infatti la stessa Corte costituzionale con le sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983 dichiarò costituzionalmente illegittime le norme che

⁶⁵ Sul punto cfr. Gattuso, "Cittadinanza *iure sanguinis*".

⁶⁶ Rivolgendosi il 17 giugno 2025 alla presidente del Consiglio generale degli italiani all'estero il Presidente Mattarella affermava che «il tema – da Lei sollevato – del decreto-legge recante la riforma recente sulla cittadinanza ha suscitato attenzione e dibattito nelle comunità degli italiani: "spaesamento", Lei lo ha poc'anzi definito. Sarà certamente utile – e da seguire con attenzione – la riflessione che si aprirà sul tema nel vostro Consiglio in questa sessione, per favorire una meditata considerazione – ed eventualmente anche qualche riconsiderazione – dei temi che si sono aperti».

prevedevano la perdita della cittadinanza da parte della donna italiana che acquistava la cittadinanza del marito straniero, per effetto del matrimonio (art. 10, terzo comma, della l. n. 555/1912), e che non attribuivano la cittadinanza per nascita al figlio di madre italiana (art. 1, numero 1°, della stessa legge). Inoltre, la Corte di cassazione con la sent. n. 4466 del 1999 affermò che le norme dichiarate costituzionalmente illegittime fossero inapplicabili anche a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Nella stessa sent. n. 63/2025 la Corte costituzionale ha voluto dare una sua autorevole ricostruzione dell'istituto della cittadinanza nella forma di Stato costituzionale democratico-sociale, affermando che la previsione costituzionale secondo cui la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione (art. 1, secondo comma, Cost.), si concretizza nelle altre disposizioni costituzionali che attribuiscono ai cittadini i diritti di partecipazione democratica, in particolare l'elettorato attivo e passivo (artt. 48 e 51 Cost.), il concorso alla determinazione della politica nazionale tramite i partiti politici (art. 49 Cost.) e il diritto di votare nei referendum (artt. 75 e 138 Cost.). Secondo questa ricostruzione i cittadini sono legati in maniera sostanziale alla vita dello Stato democratico, che essi costituiscono e sostengono, dando luogo a una comunità di destini politici; essi, mediante la cooperazione democratica alle decisioni che investono la comunità, sono corresponsabili di ciò che le accade e ne subiscono, almeno in una certa misura, le conseguenze, sia quelle vantaggiose, sia quelle che implicano oneri e sacrifici.

Certo questa ricostruzione della Corte dà anche un fondamento al principio del *genuin link* in materia di cittadinanza: la partecipazione democratica che dà vita ad una comunità di destini politici si radica in un legame effettivo tra i cittadini e la comunità nazionale, che è ricavato dalla Corte dagli artt. 1 e 4, secondo comma, Cost. e da altri principi costituzionali che secondo la Corte fanno configurare il popolo come una comunità legata da vincoli effettivi tra i suoi membri, costituiti da solidarietà, reciprocità di diritti e di doveri, impegno per il progresso della società, condivisione dei destini comuni. Già nella sent. n. 142/2025 la Corte costituzionale da un lato aveva ricordato la discrezionalità del legislatore nella scelta della disciplina dei modi di acquisto della cittadinanza, ma dall'altro lato aveva pure sottolineato che «le norme costituzionali evocano una correlazione fra cittadinanza e territorio dello Stato, in quanto luogo che riflette un comune humus culturale e la condivisione dei principi costituzionali».

Perciò la Corte nella sentenza del 2026 afferma che la legislazione precedente al 2025, basata su una visione etno-nazionalistica del popolo, si allontanava da tale modello di cittadinanza, ma consentiva di concorrere alle decisioni politiche concernenti la comunità anche chi non aveva contribuito al suo progresso, non partecipava ai destini comuni e poteva agevolmente sottrarsi ai sacrifici e agli obblighi derivanti da tali decisioni.

Inoltre la Corte afferma che persone sostanzialmente estranee alla comunità nazionale, attraverso l'accertamento della cittadinanza, potevano essere determinanti per la formazione della maggioranza politica (o per l'esito di un

referendum), il che indeboliva la legittimazione del principio maggioritario, perché gli altri cittadini, che non avevano concorso alla formazione di tale maggioranza, ma avevano tra loro un legame effettivo, avrebbero percepito le decisioni politiche da essa adottate come imposte dall'«esterno».

Questa ricostruzione della nozione giuridica costituzionalmente orientata di cittadinanza si riferisce ad un concetto che in dottrina è stato giustamente ritenuto un aspetto delicatissimo degli ordinamenti giuridici contemporanei, perché «qualifica in modo specifico la relazione esistente tra un individuo e una comunità organizzata in senso politico»⁶⁷, ma la nozione che ne dà la Corte appare non del tutto convincente e lacunosa, perché nella sent. n. 63/2026 omette ogni riferimento sia alla tutela del lavoro italiano all'estero prescritto dall'art. 35 Cost., sia al divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici prescritto dall'art. 22 Cost.

In secondo luogo, nella stessa sentenza n. 63/2026 la Corte ha anche illustrato il significato del nesso tra cittadinanza dello Stato membro e cittadinanza europea. Il fatto che una materia – come la cittadinanza – rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, le norme nazionali debbano rispettare quest'ultimo⁶⁸. Dunque, da un lato la disciplina delle condizioni di acquisto della cittadinanza nazionale deve tenere conto dell'effetto di attribuzione della cittadinanza europea e, quindi, non può pregiudicare il significato giuridico-costituzionale di quest'ultima; dall'altro, la revoca della cittadinanza nazionale ha un impatto immediato sulla titolarità della cittadinanza europea e sul godimento dei diritti da essa derivanti, con la conseguenza che essa dovrà rispettare alcuni principi eurounitari, come quello di proporzionalità.

Pertanto, secondo la Corte deve esistere un rapporto di coerenza tra l'assetto costituzionale della cittadinanza nazionale e il regime della cittadinanza europea. La Corte ritiene che la sua ricostruzione della cittadinanza nell'ordinamento democratico si armonizzi con le esigenze della cittadinanza europea. Infatti, come esige la giurisprudenza europea⁶⁹ essa richiede un rapporto effettivo di solidarietà e di lealtà tra lo Stato e i cittadini e la reciprocità di diritti e di doveri e assicura la connessione tra la cittadinanza nazionale e la cittadinanza europea basata sulla condivisione di alcuni valori civici, che stanno a fondamento sia della Repubblica che dell'Unione europea. I principi costituzionali, che concorrono alla creazione di un legame effettivo del cittadino con la comunità nazionale, sono in larga parte sovrapponibili e comunque sempre coerenti con i valori enumerati dall'art. 2 TUE, che stanno alla base della 'società europea'.

⁶⁷ A. Morrone, "Le forme della cittadinanza nel Terzo Millennio," *Quaderni costituzionali* 2 (2015): 306.

⁶⁸ CGUE, quarta sezione, sentenza 25 aprile 2024, cause riunite da C-684/22 a C-686/22, Stadt Duisburg, punto 34.

⁶⁹ CGUE, grande sezione, sentenza 29 aprile 2025, causa C-181/23, Commissione europea contro Repubblica di Malta.

La Corte ha anche rilevato che la citata decisione della CGUE sul caso maltese del 2025

rappresenta un coerente sviluppo delle sentenze precedenti, che hanno considerato giustificate – anche se sindacabili sotto il profilo della proporzionalità – norme nazionali che disponevano la perdita della cittadinanza, in quanto dirette a “proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso [lo Stato membro] e i suoi cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza” (grande sezione, sentenza 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann, punto 51; nello stesso senso le citate sentenze Stadt Duisburg, punto 37, e Tjebbes, punto 31; grande sezione, sentenza 18 gennaio 2022, causa C-118/20, Wiener Landesregierung, punto 52), e a garantire la permanenza di un legame effettivo con lo Stato membro: “è legittimo per uno Stato membro considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all’assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza” (così, ancora, la citata sentenza Tjebbes, punto 35). Però, “tenuto conto dell’importanza che il diritto primario dell’Unione attribuisce allo status di cittadino dell’Unione che, come ricordato al punto 29 della presente sentenza, costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, spetta alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora comporti la perdita dello status di cittadino dell’Unione e dei diritti che ne derivano, rispetti il principio di proporzionalità per quanto riguarda le sue conseguenze sulla situazione dell’interessato e, se del caso, su quella dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione” (si veda la citata sentenza della Corte di giustizia Udlændinge-og Integrationsministeriet, punto 38) (punto 10).

La Corte costituzionale ha però ritenuto non pertinente, rispetto al censurato art. 3-bis della legge n. 91/1992, la giurisprudenza della Corte di giustizia che, di fronte a norme nazionali che incidono in concreto sui diritti correlati alla cittadinanza europea, considera necessario un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalità. La sent. n. 63/2026 ha rilevato che

[l]e pronunce della Corte di giustizia sopra citate riguardano, tutte, casi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno status (di cittadino nazionale e, dunque, europeo) accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto. Secondo la Corte di giustizia, le norme privative della cittadinanza ricadono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione quando comportano la perdita di uno status riconosciuto e dei diritti correlati (sentenze Rottmann, punto 49; Stadt Duisburg, punto 36; Tjebbes, punto 32; Udlændinge-og Integrationsministeriet, punto 30; Wiener Landesregierung, punti 39-41 e 48; si veda anche grande sezione, sentenza 8 marzo 2011, causa C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano, punto 42: “l’art. 20

TFUE osta a provvedimenti nazionali che abbiano l'effetto di privare i cittadini dell'Unione del godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di cittadini dell'Unione"). La Corte di giustizia sottolinea che le conseguenze prodotte dalle norme privative della cittadinanza "non possono essere ipotetiche o eventuali": sentenza Tjebbes, punto 40 (nello stesso senso sentenze Stadt Duisburg, punto 50; Udlændinge-og Integrationsministeriet, punto 54; Wiener Landesregierung, punto 59) (punto 10).

Proprio

in quanto le norme nazionali incidono in concreto sui diritti correlati alla cittadinanza europea, è necessario, secondo la Corte di giustizia, un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalità. Tale esame non sarebbe neppure ipotizzabile qualora lo status di cittadino europeo non sia accertato e, dunque, nessun diritto sia concretamente esercitabile dai soggetti interessati. La ratio della giurisprudenza europea è presidiare la cittadinanza dell'Unione intesa come status fondamentale dei cittadini degli Stati membri: tale ratio viene meno nel caso di specie, perché per nessuno dei destinatari del censurato art. 3-bis lo status di cittadino europeo era giuridicamente certo. In definitiva, le pronunce della Corte di giustizia richiamate dal rimettente non sono pertinenti perché le norme censurate, come precisato nel punto 8.3., non dispongono una perdita della cittadinanza italiana (ancora punto 10).

In terzo luogo, la sentenza n. 63/2026 ha affermato che il nuovo art. 3-bis l. n. 91/1992 configura «una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana» da parte dei suoi destinatari, «e non una revoca». Ha rilevato anche che il mancato utilizzo dell'istituto della revoca

è coerente con il contenuto delle norme in esame, che producono effetti rispetto ai quali la revoca risulta concettualmente estranea. Infatti, [...] la revoca è un istituto che opera ex nunc, in collegamento con circostanze sopravvenute, mentre l'art. 3-bis produce effetti ex tunc, al fine di far fronte a una situazione assai risalente (seppur aggravatasi con i decenni).

La Corte ha osservato che

la revoca (come anche la perdita della cittadinanza regolata dall'art. 12 della legge n. 91 del 1992 e l'annullamento d'ufficio del provvedimento che concede la cittadinanza) va a colpire uno status già ufficialmente acquisito da un singolo individuo, mentre le norme in esame incidono sullo status non ufficialmente riconosciuto di una moltitudine di persone,

e che

[è] verosimilmente dovuta a ciò la particolare locuzione usata dal legislatore ("è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana"): l'utilizzo della formula presuntiva risulta adeguato al fatto che per nessuno dei destinatari delle norme lo status di cittadino italiano era giuridicamente certo.

Si deve però osservare che queste affermazioni della Corte non convincono, anche se la sentenza non ha esaminato l'argomento con riferimento specifico all'art. 22 Cost. che vieta ogni forma di privazione della cittadinanza per motivi politici, perché è da considerarsi privazione della cittadinanza non soltanto la revoca, ma anche il mancato riconoscimento di uno status preesistente, anche se – come rileva la sentenza – sia comunque necessaria l'intermediazione di organi pubblici italiani (amministrativi o giudiziari) per pervenire al riconoscimento, il che secondo la Corte legittimerebbe le nuove norme del 2025 e degraderebbe il diritto alla cittadinanza ad una mera aspettativa.

Anzi la sentenza afferma che il nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992 «ha bilanciato in modo non irragionevole il legittimo affidamento degli stranieri di origine italiana con gli interessi costituzionali perseguiti».

Tuttavia, la stessa Corte ammette che tale bilanciamento non risolve le potenziali questioni di legittimità costituzionale, perché l'art. 3-bis, escludendo a priori dall'acquisto della cittadinanza *iure sanguinis* una vasta platea di persone, «certamente ha inciso sul loro affidamento a poter, un giorno, chiedere l'accertamento dello status in questione», ma la stessa Corte ritiene che si tratta di un affidamento indebolito, perché si tratterebbe di una «cittadinanza virtuale», di uno status non «giuridicamente certo», in cui manca una «posizione consolidata».

Nella sentenza la Corte evoca

una situazione critica dal punto di vista giuridico-costituzionale, per la virtuale spettanza di diritti politici a milioni di persone del tutto scollegate dall'Italia, e poi anche dal punto di vista economico sociale, nel momento in cui i 'poli d'attrazione' si sono invertiti e l'Italia è diventata Paese d'immigrazione.

Si tratta peraltro di una configurazione confutata in dottrina di chi ha fatto rilevare che la preoccupazione per il dato quantitativo è ridimensionata dal fatto che agli italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE è riconosciuta non una rappresentanza in Parlamento proporzionale al loro numero, ma un mero diritto di tribuna⁷⁰, anche se nella XV legislatura i senatori eletti nella circoscrizione Estero si sono rivelati decisivi nelle vicende politiche della maggioranza⁷¹.

Si è così correttamente osservato che l'infondatezza dei dubbi di costituzionalità delle nuove norme è condivisibile soltanto se si muove dalla premessa secondo cui l'oriundo, prima dell'accertamento, non è titolare di un diritto soggettivo perfetto e che questo esito diviene invece più incerto, ma possibile, nell'ipotesi opposta, che implica un affidamento più consistente⁷².

⁷⁰ V. Desantis, ««Sviamenti» della cittadinanza e voto degli italiani all'estero. Tre percorsi di riflessione», *Dir. pubbl.* 1 (2023): 265-68, e C. Panzera e A. Rauti, «La cittadinanza tra stato e comunità», *Dir. soc.* 3 (2025): 632 sgg.

⁷¹ D. Paris, *Il diritto di voto preso sul serio. La partecipazione dei cittadini residenti all'estero alle elezioni politiche* (Milano: Bocconi University Press, 2025), 134.

⁷² R. Cherchi, «La cittadinanza «virtuale» degli oriundi italiani: retroattività, affidamento e genuine link nella sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2026», *Diritto, immigrazione e cittadinanza* 2 (2026): 20-1.

Restano infatti del tutto aperte varie questioni di fondo.

In primo luogo, resta aperta la questione della conformità col diritto UE delle scelte fatte dal legislatore italiano del 2025 e perciò bene ha fatto la Corte costituzionale con l'ord. n. 147/2026 a sospendere il giudizio e a sollevare questione pregiudiziale di fronte alla CGUE per chiederle se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino all'adozione di una disciplina quale quella prevista dal nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992, nella parte in cui configura una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione.

In secondo luogo, anche nella sent. n. 63/2026 resta aperta la questione della ragionevolezza del diritto intertemporale, circa la distinzione tra coloro che si erano già attivati per ottenere il riconoscimento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e coloro che a tale data erano rimasti inerti.

Infatti la sentenza espressamente lascia impregiudicata la questione della legittimità delle nuove norme con riferimento alla posizione di chi aveva chiesto un appuntamento agli uffici competenti, ma non lo aveva ancora ottenuto, il che potrà consentire nuove questioni di legittimità costituzionale e la più ampia valorizzazione possibile del comportamento attivo degli oriundi italiani, in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU che richiede la non applicazione delle norme retroattive ai procedimenti pendenti⁷³.

In tal senso l'elemento giuridicamente rilevante potrebbe non essere soltanto il deposito formale della domanda o la data dell'appuntamento ottenuto con la rappresentanza consolare italiana all'estero, perché il concetto di «attivazione» richiamato dalla Corte potrebbe essere interpretato in modo più ampio rispetto alla semplice esistenza di un protocollo formale, facendo riferimento anche alla dimostrazione oggettiva che l'interessato aveva già iniziato il percorso necessario per ottenere il riconoscimento della cittadinanza e perciò potrebbero avere importanza elementi quali la ricerca di certificati presso gli uffici di stato civile italiani o stranieri, lo svolgimento di ricerche genealogiche, l'incarico conferito ad avvocati o consulenti specializzati, l'ottenimento di traduzioni e apostille e altre attività concrete finalizzate alla preparazione della pratica⁷⁴.

La revisione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* non è dunque conclusa, ma aperta a futuri sviluppi, così come la giurisprudenza sul *genuine link* è un ulteriore elemento utile a sviluppare una revisione complessiva della cittadinanza italiana, che da un lato non tronchi in modo rigido e drastico i legami con l'enorme patrimonio culturale e demografico dei 160 anni di emigrazione italiana all'estero e con la cospicua presenza degli italiani all'estero e dall'altro velocizzi e semplifichi l'ottenimento della cittadinanza italiana per i tanti stranieri legalmente residente in Italia e ormai socialmente integrati nella società italiana.

⁷³ Così Cherchi, «La cittadinanza «virtuale» degli oriundi italiani», 19.

⁷⁴ È la tesi convincente di A. Ciervo, «Note a prima lettura sulla sentenza n. 63/2026 della Corte costituzionale», *Questione giustizia*, 30 maggio 2026.

Riferimenti bibliografici

- Bascherini, G. "Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, ius sanguinis e ius soli nella vicenda italiana." *Diritti umani e diritto internazionale* (2019): 53 sgg.
- Bonato, G. "Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025: la "Grande Perdita" della cittadinanza italiana." *Judicium* (15 aprile 2025).
- Bonifazi, C. *L'Italia delle migrazioni*. Bologna: il Mulino, 2013.
- Bussotti, L. *La cittadinanza degli italiani. Analisi storica e critica sociologica di una questione irrisolta*. Milano: FrancoAngeli, 2002.
- Calvigioni, R., e T. Piola, *La cittadinanza iure sanguinis. Il riconoscimento a cura dell'ufficiale di stato civile, del Consolato italiano, del Tribunale civile*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli ed., 2024.
- Carducci, M. "Profili d'incostituzionalità della nuova legge sulla cittadinanza: una fictio provvedimentale sull'identità degli oriundi." *Diritti comparati* (4 giugno 2025).
- Caretti, P., e G. Tarli Barbieri. *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*. Torino: Giappichelli, 2017⁴.
- Casolari, F. "EU Citizenship and Money: A Liaison Dangereuse? International and EU Legal Issues Concerning the Selling of EU Citizenship." *Biblioteca della libertà* 50 (2015): <<https://hdl.handle.net/11585/488195>>.
- Castorina, E. *Introduzione allo studio della cittadinanza*. Milano: Giuffrè, 1997.
- Cavasino, E. "La cittadinanza al tempo delle migrazioni: oltre lo ius sanguinis, ma con ragionevolezza." *Diritto, immigrazione e cittadinanza* 1 (2026).
- Cherchi, R. "La cittadinanza «virtuale» degli oriundi italiani: retroattività, affidamento e genuine link nella sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2026." *Diritto, immigrazione e cittadinanza* 2 (2026).
- Ciervo, A. "Note a prima lettura sulla sentenza n. 63/2026 della Corte costituzionale," *Questione giustizia*. 30 maggio 2026.
- Corsi, C. "La cittadinanza come politica pubblica tra ius sanguinis, ius soli e ius culturae." In *La cittadinanza tra giustizia e democrazia*. Atti della giornata di Studi in memoria di Sergio Caruso, a cura di S. Grassi, e M. Morisi. Firenze: Firenze University Press, 2023.
- Corti, P., e M. Sanfilippo. *L'Italia e le migrazioni*. Roma-Bari: Laterza, 2012.
- Corvaja, F. "Quando i nodi vengono al pettine. Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti, tra vincoli di diritto internazionale, condizionamenti europei e ordinamento costituzionale italiano." *Eurojus* 1 (2025): 409-12.
- Cuniberti, M. *La cittadinanza, Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella costituzione italiana*. Padova: CEDAM, 1997.
- De Gasperi, A. "«Riprendere le vie del mondo»." In *L'emigrazione nella storia d'Italia 1868-1975*, a cura di Z. Ciuffoletti, e M. Degl'Innocenti, vol. II, 234-35. Torino, Vallecchi, 1978.
- De Siervo, U. "Art. 22." In *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, vol. IV, 9 sgg. Bologna: Zanichelli, 1978.
- Desantis, V. "Sviamenti della cittadinanza e voto degli italiani all'estero. Tre percorsi di riflessione." *Dir. pubbl.* 1 (2023).
- Donati, S. *A Political History of National Citizenship and Identity in Italy, 1861-1950*. Stanford: Stanford University Press, 2013.
- Feroli, E. "La cittadinanza «oltre» lo Stato. Interferenze internazionali e sovranazionali nell'acquisto e conservazione della cittadinanza statale." *Rivista AIC* 1 (2017): 1 sgg. Fondazione Migrantes. *Rapporto Italiani nel Mondo 2025*. Perugia: Tau ed., 2005.

- Forte, P. "Appunti per una base costituzionale della cittadinanza." *L'amministrazione in cammino* 4 (2010).
- Gattuso, M. "Cittadinanza *iure sanguinis*: brevi note dopo C. Cost. 131/7/25, n. 142." *Giustizia insieme* (10 novembre 2025).
- Grosso, E. "La nuova disciplina della cittadinanza italiana." *Giur. It.* 4 (1992): 342.
- Grosso, E. "Limitare per legge l'acquisto della cittadinanza *iure sanguinis*? Obiettivo condivisibile, metodo discutibile." *Quad. cost.* 3 (2025): 699-700.
- Livi Bacci, M. *In cammino. Breve storia delle migrazioni*. Bologna: il Mulino, 2019.
- Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione. *Rapporto 1/2014, Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, a cura di M. Savino. Napoli: Editoriale scientifica, 2014.
- Marinai, S. "La cittadinanza e l'apolidia." In A. M. Calamia, M. Gestri, M. Di Filippo, S. Marinai, F. Casolari, *Lineamenti di diritto internazionale ed europeo delle migrazioni*, 40 sg. Padova: Cedam, 2021.
- Mazziotti, M. "Espatrio." In *Enc. Dir.*, vol. XV, 731. Milano: Giuffrè, 1966.
- Mellone, M. *Disciplina della cittadinanza italiana e donne cittadine. Una discriminazione mai terminata*. Napoli: Editoriale scientifica, 2020.
- Morrone, A. "Le forme della cittadinanza nel Terzo Millennio." *Quaderni costituzionali* 2 (2015).
- Mortati, C. "Art. 1." In *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, vol. I., 10-1. Bologna: Zanichelli, 1975.
- Mortati, C. *Istituzioni di diritto pubblico*. Padova: CEDAM, 1976°.
- Offeddu, M. "Art. 35, 3° e 4° co." In *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, 62-3. Bologna-Roma: Zanichelli, 1979.
- Panzerà, A. F. *Limiti internazionali in materia di cittadinanza*. Napoli: Jovene, 1984.
- Panzerà, C. "Cittadinanza." In *Dizionario dei diritti degli stranieri*, a cura di C. Panzerà, e A. Rauti, 134 Napoli: Editoriale Scientifica, 2020.
- Panzerà, C., e A. Rauti. "La cittadinanza tra stato e comunità." *Dir. soc.* 3 (2025): 619 sgg.
- Paris, D. *Il diritto di voto preso sul serio. La partecipazione dei cittadini residenti all'estero alle elezioni politiche*. Milano: Bocconi University Press, 2025.
- Perin, G. "«La patria dei padri è la patria dei figli». Le conseguenze della riforma della cittadinanza sui minori nati all'estero e residenti in Italia." *Dir. imm. citt.* 3 (2025).
- Prencipe, L. e M. Sanfilippo. *Breve storia statistica dell'emigrazione italiana (1861-2024)*. Roma: Fondazione Centro Studi Emigrazione Roma (CSER), 2025.
- Pugliese, E., e M. Vitiello. *Storia sociale dell'emigrazione italiana. Dall'Unità ad oggi*. Bologna: il Mulino, 2024.
- Rauti, A. *La decisione sulla cittadinanza. Tra rappresentanza politica e fini costituzionali*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2020.
- Russo, P. "Da citizenship e citizenshoph: la de-universalizzazione della cittadinanza nell'epoca della globalizzazione." In *La cittadinanza tra giustizia e democrazia. Atti della giornata di Studi in memoria di Sergio Caruso*, a cura di S. Grassi, e M. Morisi, 138-39. Firenze: Firenze University Press, 2023.
- Sanfilippo, M., e P. Corti, a cura di. *Storia d'Italia. Annali 24. Migrazioni* Torino: Einaudi, 2009.
- Scognamiglio, R. "Lavoro (disciplina costituzionale)." In *Enc. Giur.* Roma: Treccani, 1990.
- Tosi, L. "La tutela internazionale dell'emigrazione." In *L'emigrazione italiana, 2, L'arrivo*, a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, ed E. Franzina, 439-56. Roma: Donzelli editore, 2002.
- Volpi, V. "Italia." In *Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, a cura di M. Savino, 16 sgg.. Napoli: Editoriale scientifica, 2014.